

Dichiarazioni. L'intreccio fra misura degli «extra» e nuovo calendario degli adempimenti

Le rate abbattano gli interessi

Percorso differenziato in base alle scadenze di pagamento

Tonino Morina

In 24 ore è cambiato il calendario di Unico per i versamenti e per i pagamenti a rate. Con due provvedimenti, è stato ridotto il tasso degli interessi, che scende dal 6 al 4% per i pagamenti delle somme dovute per le dichiarazioni che saranno presentate a partire dal 1° luglio 2009 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), ed è stata concessa una mini-proroga dei versamenti a favore dei contribuenti interessati dagli studi di settore.

Le nuove misure sono state fissate dal decreto 21 maggio 2009 e dal Dpcm del 4 giugno 2009, rispettivamente pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» 136 del 15 giugno 2009 e 137 del 16 giugno 2009. Rimane fermo che, per i contribuenti «estranei» agli studi, è scaduto il 16 giugno il termine per eseguire i versamenti a saldo delle imposte e dei contributi 2008, nonché a titolo di acconto della prima rata 2009, senza la maggiorazione dello 0,40% prevista per chi paga dal 17 giugno al 16 luglio 2009.

La mini-proroga a favore dei contribuenti interessati dagli studi di settore, imprese, professionisti, soggetti collettivi e soci partecipanti compresi, in totale circa 4 milioni di contribuenti, «sposta» le scadenze dei versamenti al 16 giugno 2009, o dal 7 luglio al 5 agosto 2009, con lo 0,40% in più. Il differimento a favore dei contribuenti interessati dagli studi di settore si estende a tutti i pagamenti «legati» ai termini per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Unico compreso. Ad esempio, la proroga è applicabile ai versamenti dei contributi previdenziali eccedenti il minimo di reddito, al versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, all'adeguamento Iva agli studi di settore.

Con la riduzione dal 6 al 4% del tasso degli interessi, si modificano gli importi dovuti dai con-

I calcoli

Riquadro 1

C = importo; i = interessi; t = numero giorni, calcolati con il "metodo commerciale", che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata

Interessi dovuti = (C x i x t)/360

Riquadro 2

Il calcolo per: - i non titolari di partita Iva che pagano la prima rata entro il 16/6/2009; la seconda rata scade il 30/6 - i non titolari di partita Iva che pagano la prima rata entro il 16/7; la seconda rata scade il 31/7

i = 4%; t = i giorni da conteggiare sono 14, cioè i giorni dal 17/6 al 30/6 (o dal 17/7 al 31/7 compreso), che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata

Interessi 2° rata = (i x t)/360 = (0,04 x 14)/360 = 0,001555... = 0,16%

Riquadro 3

Il calcolo per: - i titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 16/6, la seconda rata scade il 16/7 - i titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 16 luglio, la seconda rata scade il 16/8

i = 4%; t = i giorni da conteggiare sono 30, cioè i 14 giorni dal 17/6 al 30/6 (o dal 17/7 al 30/7 compreso) più i 16 giorni dal 1° al 16/7 compreso (o dal 1°/8 al 16/8 compreso)

Interessi 2° rata = (i x t)/360 = (0,04 x 30)/360 = 1,2/360 = 0,00333... = 0,33%

tribuenti che pagano a rate. Al riguardo, si ricorda che sulle somme rateizzate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la formula indicata nel riquadro 1. In proposito, va tenuto conto che, applicando il "metodo commerciale", si considerano i giorni dell'anno 360 e tutti i mesi di 30 giorni. La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima è stata determinata, considerando che: tutti i mesi sono di 30 giorni; gli interessi sono dovuti

dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata. A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.

Il calcolo degli interessi dovuti sulla seconda rata per i non titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 16 giugno (scadenza seconda rata 30 giugno) oppure entro il 16 luglio (scadenza seconda rata 31 luglio) si effettua come indicato nel riquadro 2.

Il calcolo degli interessi dovuti per i titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 16 giugno (scadenza seconda rata 16 luglio) o che pagano la prima rata entro il 16 agosto (scadenza seconda rata 16 agosto) si effettua come indicato nel riquadro 3.

La bussola per chi versa a rate

Sui pagamenti rateali dell'Unico 2009*, gli interessi sono dovuti nella misura indicata nelle tabelle

Versamento 1ª rata entro il 16/6/2009			Versamento 1ª rata, con aumento dello 0,40% dal 17/6 al 16/7/2009		
Non titolari di partita Iva esclusi dagli studi di settore					
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %	
1ª	16/6/09	0	16/7/09	0	
2ª	30/6/09	0,16	31/7/09	0,16	
3ª	31/7/09	0,49	31/8/09	0,49	
4ª	31/8/09	0,82	30/9/09	0,82	
5ª	30/9/09	1,15	2/11/09	1,15	
6ª	2/11/09	1,48	30/11/09	1,48	
7ª	30/11/09	1,81	-	-	

Titolari di partita Iva esclusi dagli studi di settore					
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %	
1ª	16/6/09	0	16/7/09	0	
2ª	16/7/09	0,33	17/8/09	0,33	
3ª	17/8/09	0,66	16/9/09	0,66	
4ª	16/9/09	0,99	16/10/09	0,99	
5ª	16/10/09	1,32	16/11/09	1,32	
6ª	16/11/09	1,65	-	-	

Titolari di partita Iva interessati dagli studi di settore					
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %	
1ª	6/7/09	0	5/8/09	0	
2ª	31/7/09	0,27	31/8/09	0,28	
3ª	31/8/09	0,6	30/9/09	0,61	
4ª	30/9/09	0,93	2/11/09	0,94	
5ª	2/11/09	1,26	30/11/09	1,27	
6ª	30/11/09	1,59	-	-	

Versamento 1ª rata entro il 6/7/2009			Versamento 1ª rata, con aumento dello 0,40% dal 7/7 al 5/8/2009		
Non titolari di partita Iva interessati dagli studi di settore					
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %	
1ª	6/7/09	0	5/8/09	0	
2ª	31/7/09	0,27	31/8/09	0,28	
3ª	31/8/09	0,6	30/9/09	0,61	
4ª	30/9/09	0,93	2/11/09	0,94	
5ª	2/11/09	1,26	30/11/09	1,27	
6ª	30/11/09	1,59	-	-	

Titolari di partita Iva interessati dagli studi di settore					
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %	
1ª	6/7/09	0	5/8/09	0	
2ª	16/7/09	0,11	17/8/09	0,12	
3ª	17/8/09	0,44	16/9/09	0,45	
4ª	16/9/09	0,77	16/10/09	0,78	
5ª	16/10/09	1,1	16/11/09	1,11	
6ª	16/11/09	1,43	-	-	

(* Unico 2009 PF, Unico 2009 SP società di persone e soggetti assimilati, Unico 2009 SC soggetti Ires con esercizio che coincide con l'anno solare; Unico 2009 ENC Enti non commerciali ed equiparati con periodo d'imposta che coincide con l'anno solare

Immobili. Rivendita entro tre anni

Acquisto casa con registro all'1% per chi fa trading

Angelo Busani

L'acquisto di un fabbricato abitativo da parte di una società di trading immobiliare sconta l'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento (e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) solo se si tratta di una cessione effettuata da un'impresa in esenzione da Iva: questo trattamento agevolato non si applica dunque se il venditore non sia un soggetto Iva, come accade nel caso della vendita effettuata da una persona fisica che non agisca nell'esercizio di una attività di impresa. È

LA CONDIZIONE

Necessario che la cessione sia effettuata da un operatore che non è soggetto Iva

quanto ribadito ieri dal ministro dell'Economia in risposta a un'interrogazione parlamentare. Il Fisco si era già espresso in passato su questo argomento nella risoluzione 93/E del 10 giugno 1999 per il caso della cessione, fuori campo Iva, effettuata da un ente regionale di sviluppo agricolo.

La norma è quella contenuta nell'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/86 (Testo unico dell'imposta di registro). Il principale presupposto per l'applicazione del trattamento agevolato è infatti che si tratti di un acquisto in esenzione Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8-bis del dpr 633/72, vale a dire che la cessione abbia ad oggetto un fabbricato non strumentale (e, quindi, essenzialmente, un fabbricato abitato)

vo) e che sia posta in essere da un soggetto Iva che non abbia costruito il fabbricato o che non vi abbia eseguito gli interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica; un soggetto Iva che abbia costruito il fabbricato o che vi abbia eseguito i predetti interventi di recupero, ma siano decorsi quattro anni dall'ultimazione dei lavori (a meno che i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, caso nel quale la cessione è imponibile a Iva, e non esente).

Per beneficiare del trattamento agevolato occorre però che ricorrano anche altre condizioni: ■ che l'acquirente sia un'impresa il cui «oggetto esclusivo o principale» sia il trading immobiliare. La ricorrenza di questo requisito si ha qualora l'oggetto sociale - ovesi tratti di un acquirente in forma societaria - riporti questa previsione, qualora il codice d'attività Iva sia con essa congruente e qualora infine l'attività effettivamente esercitata corrisponda con questa previsione normativa; ■ l'acquirente espliciti, nell'atto di acquisto, la propria intenzione di effettuare la rivendita del fabbricato non oltre tre anni dall'acquisto.

Qualora quest'ultima condizione non si realizzi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30% oltre agli interessi di mora. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria

Dogane

Codice Ue automatico per «vecchi» operatori

Alessandro Fruscione

Con la nota 82556 RU del 17 giugno 2009, l'agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti operativi in relazione all'avvio, dal 1° luglio prossimo, del sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici denominato EORI (Economic Operator Registration and Identification), disciplinato dal Regolamento (CE) n. 312/2009. Questo codice identificativo, unico a livello comunitario e valido in tutto il territorio della Ue, viene attribuito, una sola volta, dall'autorità doganale di uno Stato membro a tutti i soggetti che effettuano operazioni rilevanti sul piano doganale e va indicato nella dichiarazione.

La nota chiarisce che l'Agenzia provvederà alla registrazione automatica di tutti i soggetti nazionali che, a vario titolo, hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni, attribuendo loro un codice EORI, che per i titolari di partita Iva attiva sarà costituito dal codice "IT" preceduto dalla partita Iva, mentre per chi non ne dispone il codice "IT" sarà seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale. Le persone fisiche che hanno agito quali dichiarante/representante o obbligato principale al codice "IT" seguiranno i primi 15 caratteri del codice fiscale.

La nota indica anche le modalità di presentazione dell'istanza di registrazione nel database EORI per i soggetti stabiliti in Paesi terzi e per quelli nazionali che ne facciano richiesta. È possibile poi dare l'assenso alla pubblicazione del codice EORI sul sito internet della Commissione Europea, D.G. Taxud.

www.mondovicino.it

All'Outlet Village di Mondovicino è arrivato un mito della moda.

Brooks Brothers
ESTABLISHED 1818



Mondovicino Outlet Village dà il benvenuto a Brooks Brothers, prestigioso marchio che va ad arricchire la grande scelta di punti vendita di moda uomo, donna e bimbo, accessori, arredo casa e molto altro: oltre 70 negozi con riduzioni sul prezzo fino al 70%, tutto l'anno... bar e ristoranti per tutti i gusti, area bimbi, minigolf, portici e 4.700 parcheggi gratuiti. Ti aspettiamo 7 giorni su 7!

A6 TORINO-SAVONA
Uscita Mondovi

APERTO 7 GIORNI SU 7, DALLE ORE 10 ALLE ORE 20 - VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI FINO ALLE 21



mondovicino
OUTLET VILLAGE
divertimento scontato